

Norme & Tributi

Multinazionali

Gmt con solidarietà fiscale per tutte le imprese nel Paese —p.36

Credito al consumo Ue

Inclusi anche i contratti «compra ora, paga dopo» —p.38



LA DIRETTIVA 2023/2225

Abrogata la direttiva 2008/48 sui contratti di credito ai consumatori per fare spazio a nuove regole sul credito al consumo, influenzato da digitalizzazione, nuovi servizi e più offerta di credito transfrontaliero.



Niente tassazione sulla penale: basta quella sul contratto

Imposta di registro

La Cassazione si pronuncia per la prima volta e dà ragione al contribuente

Le Entrate tassano anche la singola clausola perché ha contenuto patrimoniale

Angelo Busani

La clausola penale non è soggetta ad autonoma tassazione con l'imposta di registro, in ragione della sua accessorietà rispetto al contratto nella quale è inserita: la tassazione del contratto in cui è presente la penale "assorbe" pertanto la rilevanza tributaria della clausola penale. È questa la decisione contenuta nella sentenza di Cassazione n. 30983 del 7 novembre 2023.

In tale pronuncia, affrontando un caso privo di precedenti nella giurisprudenza di legittimità, si afferma dunque che la penale si sottrae all'applicazione della norma di cui al primo comma dell'articolo 21 del Dpr 131/1986 (il Testo unico dell'imposta di registro). Secondo questa norma, tutte le disposizioni contenute in un contratto sono suscettibili di autonoma tassazione.

La questione

La penale si presta pertanto a essere osservata in base al secondo comma, secondo il quale la pluralità delle disposizioni contenute in un atto genera una sola tassazione (che è quella afferente alla disposizione dalla quale deriva l'imposta più elevata) quando dette disposizioni «derivano necessariamente, per loro intrinseca natura, le une dalle altre».

Né importa che, quale penale per un ritardo (come tipicamente accade nei contratti di locazione), sia pattuito un tasso di interesse moratorio eccedente quello legale: anche se, in tal caso, non si verte tecnicamente nell'ambito di una clausola penale, si ha pur sempre una pattuizione che

ha caratteri di intrinseca e necessaria derivazione.

Con questa decisione, la Cassazione dovrebbe aver messo la parola fine a una pluridecennale e assai spinosa differenza di vedute tra fisco e contribuenti, mai sopita probabilmente perché, dal lato del contribuente, non si è mai insistito più di tanto: si sta parlando infatti dell'applicazione di un'imposta di registro con l'aliquota del 3% e pertanto assai spesso pari alla misura fissa di 200 euro. Ciò è un importo che sconsiglia in radice l'attivazione di un contenzioso e induce ad acquietarsi verso la pretesa del fisco, pur se appare ingiusta.

Invero, per penali più consistenti, vi è spesso il ricorso al cosiddetto "scambio di corrispondenza", il che confina l'applicazione dell'imposta di registro al rarissimo verificarsi del caso d'uso.

La posizione delle Entrate

L'agenzia delle Entrate ha più volte ribadito - ad esempio, nelle risoluzioni 310388/1990 e 91/E/2004; nella nota della direzione regionale (Dre) della Lombardia del 12 luglio 2013 e nella nota della Dre del Lazio del 16 maggio 2016; nella risposta a interpello 246/2022 - che la clausola penale ha una propria individualità e, come tale, deve essere tassata in quanto disposizione «avente contenuto patrimoniale».

Le sentenze di merito

La giurisprudenza di merito ha oscillato tra poche decisioni che hanno accolto l'opinione dell'agenzia delle Entrate e molte decisioni che l'hanno contrastata per le stesse ragioni che ora sono state adottate dalla Cassazione a sostegno della sua odierna decisione sulla non applicabilità dell'imposta di registro alla clausola penale.

La sentenza di legittimità

La Cassazione osserva dunque che la clausola penale, da un lato, ha lo scopo di sostenere l'esatto adempimento delle obbligazioni originarie dal contratto nel quale essa è contenuta e che, pertanto, non ha una



ADOBESTOCK

Secondo la Corte la causa che regge la penale è la stessa su cui si fonda l'intero accordo tra le parti

IN SINTESI

La motivazione

Secondo la Corte di cassazione, la clausola penale in un contratto ha lo scopo di sostenere l'adempimento delle obbligazioni stabilite dal contratto in cui è contenuta. Quindi non ha una causa autonoma e separabile rispetto a quella che regge il resto dell'accordo tra le parti né può sopravvivere a quest'ultimo: tutto è riconducibile a un'unica causa, che è quella del contratto stesso. Così le clausole contenute nel suo testo vanno tutte considerate come derivanti le une dalle altre e per questo soggette a un'unica applicazione dell'imposta di registro, sulla clausola per la quale è applicabile la tassazione più onerosa

causa "propria" e distinta, ma ha una funzione servente e rafforzativa intrinseca al contratto in cui è inserita. D'altro lato, la Cassazione ha osservato che la clausola penale non può evidentemente sopravvivere in autonomia rispetto al contratto al quale accede.

In altre parole, la penale, per sua inscindibile funzione e intrinseca natura, è da considerare unitariamente rispetto al contratto nel quale viene contemplata, in quanto prestabilisce e specifica, per il caso di un eventuale inadempimento, l'obbligo risarcitorio che è altrimenti regolato direttamente dalla legge.

La prestazione prefigurata nella caparra e tutte le altre prestazioni originarie dal contratto sono infatti riconducibili a un'unica causa, dato che il legislatore ha concesso alle parti di un contratto di inserire la predeterminazione del danno risarcibile direttamente nel contenuto del contratto.

In sostanza, non potendo affermarsi che la penale e le altre clausole del contratto all'interno del quale la penale è stata inserita siano rette da cause diverse e separabili, ne discende la conseguenza di doverle considerare tutte derivanti, per loro intrinseca natura, le une dalle altre e, quindi, tassabili solo limitatamente a quella che dà luogo all'imposizione più onerosa.

L'importanza.

Con la sentenza 30983/2023, la Cassazione dovrebbe aver messo la parola fine a una pluridecennale e spinosa differenza di vedute tra fisco e contribuenti

IL DANNO È concesso alle parti inserire la predeterminazione del danno risarcibile nel contratto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LEGGE & PRASSI

Sulle agevolazioni per gli impatriati niente limiti con circolare

Una circolare non può introdurre preclusioni non previste dalla norma agevolativa sugli impatriati. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia (sentenza 2872/2023) stringe il perimetro delle decadenze nella norma di favore per gli impatriati (si veda anche Il Sole 24 Ore del 30 ottobre). In assenza di preclusioni normative nei confronti del contribuente è impedito all'Amministrazione di introdurre a mezzo di circolare che è solamente il mezzo giuridico per chiarire il significato delle norme di legge e non per introdurre nuove. Il caso nasceva dalla richiesta di rimborso dell'eccedenza a credito Irpef per il 2018 ritenendo il contribuente di avere i requisiti per il regime fiscale agevolato (art. 16, d.lgs. 147/2015). L'Agenzia negava il rimborso sulla base di un rilievo formale in quanto la contribuente aveva optato con dichiarazione tardiva, in violazione della circolare n. 33/E del 28 dicembre 2020. I giudici di prime cure accoglievano il ricorso della contribuente avverso il diniego di rimborso statuendo che la decadenza introdotta dalla circolare non ha base normativa e che l'istanza di rimborso, autonoma rispetto alla dichiarazione, era tempestiva rispetto al termine quadriennale previsto dall'art. 38 del Testo unico sulla riscossione. Appellava la sentenza l'Ufficio sottolineando la portata solo chiarificatrice della prassi richiamata e ribadendo che la norma agevolativa pone al lavoratore l'alternativa di inoltrare istanza al datore di lavoro o di esprimere l'opzione nella dichiarazione dei redditi. Veniva evidenziato dall'Amministrazione che gli adempimenti «non sono altrimenti surrogabili» e trovano fondamento nella norma primaria e negli atti di attuazione (decreto Mef del 26 maggio 2016), i quali, secondo lo Statuto del contribuente (art. 5), avrebbero anche la funzione «di assicurare una certa omogeneità nell'interpretazione e applicazione del diritto tributario». L'Ufficio, inoltre, deduceva che per l'accesso a un regime tributario agevolativo previa opzione del contribuente non è consentita l'emendabilità della dichiarazione «a favore» (art. 2, commi 8 e 8-bis, DPR 22 luglio 1998, n. 322). I giudici d'appello hanno deciso per la conferma della sentenza riconoscendo il diritto al rimborso. Anche per la Corte di secondo grado la norma di legge istitutiva del regime fiscale per i lavoratori "impatriati" non prevede alcuna decadenza né preclusione ricavabile dalle disposizioni attuative, al di là del biennio minimo di mantenimento della residenza in Italia. «In assenza di preclusioni a livello normativo nei confronti del contribuente, è quindi impedito all'Amministrazione finanziaria di introdurre a mezzo di circolare»: quest'ultima costituisce infatti il mezzo giuridico per chiarire il significato delle norme di legge e non già per introdurre di nuove (in questo senso, ex multis: Cass., sez. trib., ord. 11 luglio 2019, n. 18618; sent. 30 settembre 2020, n. 20819). È stata, altresì, rigettata l'eccezione di non emendabilità della dichiarazione a favore nelle ipotesi di esercizio dell'opzione di accesso ad un regime agevolativo avendo il contribuente esercitato in modo rituale una facoltà riconosciutagli in via generale per rimediare ad errori in proprio danno, quand'anche sia intervenuta una decadenza per la presentazione della dichiarazione integrativa.

—Massimo Romeo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nati per dare risposte veloci alle tue esigenze

Software e servizi per professionisti e aziende: semplici, veloci, innovativi

Gruppo Ranocchi

Trova il partner più vicino!

- R** Ranocchi Software: Programmi per Commercialisti e Consulenti del Lavoro
- N** NTS Informatica: Gestionali per piccole, medie e grandi Aziende
- S** Nethesis: Soluzione sistemiche open source

0721 22920 - ranocchi.it

ABRUZZO CH Computer Systems Lanciano 0872 713077 R CH Softing Consulting Francavilla al Mare 085 4910533 R NS	BASILICATA PZ New Job Potenza 0971 1746112 R	CALABRIA CZ Apl System Lamezia Terme 0968 455636 R S CZ Tecnologie Ufficio Caraffa di Catanzaro 0961 1956342 R N	CAMPANIA CE Professioni Aversa 081 8901098 R NA GPF Informatica Caserta 081 0103337 R NA Logika Napoli 081 5832380 R NA Ranocchi Napoli Quarto 081 8767962 R NS SA Ranocchi +39 Nocera Inferiore 081 5179962 R N	EMILIA ROMAGNA BO Open System Bologna 051 6195795 R PR Penta Sistemi Parma 800 910664 R RN NTS Informatica Rimini 0541 906611 NS	FRIGULI VENEZIA GIULIA PN On Solution Pordenone 800 036454 R S UD G-Nordest Castions di Strada 0432 44956 R	LAZIO LT Kronos Informatica Latina 0773 602061 R RM ABM NET Roma 392 1131330 R RM Genesys Roma 06 45473475 R RM Omnia Sistemi Roma 06 7802458 R S RM Ranocchi Solution Roma 06 64005038 R	LIGURIA GE Genesys Genova 348 2686495 R GE Penta Sistemi Genova 800 910664 R GE Ranocchi Genova Arenzano 010 9848515 R SP Penta Sistemi La Spezia 800 910664 R	LOMBARDIA BS NTS Project Brescia 030 7833230 N	M MI Aesir Milano 02 82397699 N MI Esedra Buccinasco 02 40706346 R MI Infodigit Milano 02 59257366 NS MI Penta Sistemi Milano 800 910664 R PV Genesys Voghera 0383 367540 R VA CSI Paghe Besenato 0331 700789 R VA NTS Project Gazzada Schianno 0332 464075 N VA Sistemica Gallarate 0331 712611 R N	MARCHE AN Ranocchi Fabriano Fabriano 0732 251137 R AN Ranocchi Software Senigallia 0721 22920 R S AP Sistema Ufficio Ascoli Piceno 0736 343385 R NS MC Sistema Studio Civitanova Marche 338 1202926 R PU Ranocchi Software Pesaro 0721 22920 R S	MOLISE CB NTS Informatica Molise Campobasso 0874 493157 R NS	PIEMONTE AT Italsoluzioni Caneville 0141 831014 N AT EGM Sistemi Torino 011 2744969 N TO NTS Project Torino 011 3473050 N TO Ranocchi Torino Grugliasco 011 3141361 R	PUGLIA BA Euroteam Puglia Valenzano 080 4602226 R NS BA Labour Team Bari 347 3383618 R BA Ranocchi Global Solution Bari 328 2371205 R N BT DPZ Software Andria 0883 950119 R FG Abaco Informatica Cerignola 0885 322579 R N LE Linea Sistemi Lecce 0832 372266 R LE Studiodata Gallipoli 0833 597105 R TA S.P.S. Taranto 099 7792969 R	SARDEGNA NU Delta Soft Macomer 0785 72960 R	SICILIA CT D Software Aci Bonaccorsi 0935 1865426 R CT Ranocchi Catania Gravina di Catania 095 8184187 R ME Netus Messina 0941 1935205 R N PA AzilPro Software Palermo 091 8437126 R PA Sicilsoftware Casteldaccia 091 8778473 R	TOSCANA FI Penta Sistemi Firenze 800 910664 R FI Ranocchi Solution Firenze 055 5277562 R FI Toscana Sistemi Montopoli in Val d'Arno 0587 705298 R SI Digital Business Chianciano Terme 0578 320030 R N TRENTINO-ALTO ADIGE TN OnSolution Trento 800 036454 R S	UMBRIA PG NTS Project Bastia Umbra 075 8012949 N	VENETO PD OnSolution Padova 800 036454 R S PD Ranocchi Nordest Padova 049 2612935 R
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------